

Allegato al C.U.n. 625 G.S. n.98 del 09/05/2024

## Il Giudice Sportivo

In riferimento alla Gara n.4764 del 08/05/2024

- Visto la proposta di reclamo effettuata dalla società G.S.Robur Basket ss.dil. a r.l. pervenuto a mezzo mail alle ore 12.55 con specifico riguardo all'istanza avverso l'omologazione del risultato della gara n. 4764 del campionato di serie C;
  - preso atto dell'art. 94 comma 2 del RdG il quale prevede a pena di inammissibilità che l'istanza deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce nel referto di gara;
  - preso atto altresì che l'istanza a pena dell'inammissibilità deve pervenire al Giudice Sportivo competente entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;
  - che nel caso di specie l'istanza non risulta essere stata preannunciata al termine della gara e sotto altro aspetto risulta tardiva rispetto a quanto previsto dal citato art. 94 comma 3,
- tutto ciò considerato

## PQM

il sottoscritto procede con l'omologazione della gara n.4764 del 8 maggio 2024 con il risultato conseguito sul campo e riportato nel referto di gara.

In fede.  
Giudice Sportivo Regionale  
Avv. Robert Egidi



09 maggio 2024



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



AUTOVIA



MASCHIO



Seitas

FORNITORI UFFICIALI